



CIRCOLARE INFORMATIVA 11/92

Milano, 3 Marzo 1992

OGGETTO: In allegato trasmettiamo la Legge del 17 Febbraio 1992, n. 154 apparsa sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Febbraio 1992 "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari."

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BAI FACTORING
BARCLAYS FACTORING
BN FACTORING
BOLEFIN FACTOR
CARIPUGLIA FINANZIARIA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING

COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA FACTORING
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT
FARMAFACTORING
FINE FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FINROMA
FIRST CHEMICAL FACTORING
FISCAMBI FACTORING
GEFACTOR
GENERAL FACTOR
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA

MEDIOFACTORING
MONTE PASCHI FACTOR
OLIVETTI FINFACTORING
RCS FACTOR
RIESFACTORING
SANPAOLO FACTORING

SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
SOPAFACOR
SPEI FACTORING
SUD FACTORING
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. SINNONA
DOTT. RATTI
DOTT. VINCENT
DOTT. CORAGGIO
DOTT. FERRONI
DOTT. RICCI
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
AVV. DEL FRATE
DOTT. LENCI
DOTT. GHIDONI
DOTT. LOCONSOLE
RAG. BARBIERI
RAG. REALI
DOTT. FILIPPI
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
DOTT. VAZZA
RAG. CARATI
DOTT. BURCHI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. BADOGLIO
AVV. SCIUME'
DOTT. MUSSO
DOTT. CALLIGARO
DOTT. TANSINI
RAG. ZUIN
DOTT. SAMAJA
DOTT. BONAZZOLI
RAG. DE PALO
SIG. HAIM
DOTT. SSA FERRO MILONE
DOTT. FURLOTTI
DOTT. BUGLIONI DI MONALE
DOTT. GUIDORIZZI
DOTT. CAMBRIANI
DOTT. CREMA
DOTT. DE SIMONE
DOTT. PRINCIPE
DOTT. GRECO
DOTT. VITTORI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154.

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito soggettivo d'applicazione

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

Art. 2.

Pubblicità

1. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:

- a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché, per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonché i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;
- b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;
- c) il prezzo e le altre condizioni praticati per i servizi indicati nell'elenco allegato alla presente legge;
- d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.

2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento nonché per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico che incombono agli enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli pubblici.

3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.

4. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge nonché di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1.

5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

6. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rendono nota la disponibilità rispettivamente delle operazioni e dei servizi.

7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

Art. 3.

Forma dei contratti

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'articolo 2, sempreché il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.

Art. 4.

Contenuto dei contratti

1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.

3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.

Art. 5.

Integrazione dei contratti

1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Art. 6.

Modifica delle condizioni contrattuali

1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

Art. 7.

Decorrenza delle valute

1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Art. 8.

Comunicazioni periodiche alla clientela

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.

Art. 9.

Sanzioni

1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

3. Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del Ministro del tesoro di cui all'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni, è altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'articolo 1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

Art. 10.

Fideiussione

1. L'articolo 1938 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1938 (*Fideiussione per obbligazioni future o condizionali*). — La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito».

2. All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

Art. 11.

Norme finali

1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3,

comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ALLEGATO

(Articolo 2, comma 1)

OPERAZIONI DI RACCOLTA

Conti correnti liberi;
conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);
libretti di deposito a risparmio liberi;
libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);
buoni fruttiferi (per classi di durata);
certificati di deposito (per classi di durata);
obbligazioni.

OPERAZIONI DI PRESTITO E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO

Crediti personali;
crediti ipotecari;
mutui e finanziamenti a tasso fisso;
mutui e finanziamenti indicizzati;
anticipazioni fondiari ed edilizie;
somministrazioni in conto mutuo;
crediti agrari;
affidamenti in conto corrente;
finanziamenti su portafoglio commerciale;
sconto di portafoglio;
anticipi all'esportazione.

SERVIZI

Ordini di pagamento a favore di terzi (cd. bonifici);
depositi di titoli a semplice custodia;
depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
gestione di patrimoni mobiliari;

negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);
 servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, titoli rimborso scaduti o estratti);
 servizi di incasso effetti, documenti, assegni;
 pagamento utenze, contributi e tributi;
 acquisto e cambio di valute estere;
 rilascio di *travellers cheques* in divisa estera;
 pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
 locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
 carte di credito;
 versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Le voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 386 del 30 dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 febbraio 1990, 2ª serie speciale), relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva n. 77/780/CEE, sono le seguenti:

2. Operazioni di prestito.
3. Leasing finanziario.
4. Servizi di pagamento.
5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, *travellers cheques*, lettere di credito).
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - b) cambi;
 - c) strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - e) valori mobiliari.
11. Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni.
14. Locazione di cassette di sicurezza.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1336 del codice civile è il seguente:

«Art. 1336 (*Offerta al pubblico*). — L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia».

Nota all'art. 9:

— Il testo degli articoli 89 e 90 del titolo VIII (Disposizioni penali) del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina per la funzione creditizia) è il seguente:

«Art. 89. — Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle

pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purché in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. — La Banca d'Italia, sentite le persone cui viene contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro del tesoro sulla base dei fatti esposti nella relazione della Banca d'Italia, quando ne sia autorizzato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro del tesoro è ammesso reclamo alla corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato alla Banca d'Italia nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. La Banca d'Italia trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono e con le sue osservazioni.

La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello alla Banca d'Italia, per l'esecuzione».

— Il testo degli articoli 16 e 26 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

«Art. 26 (*Pagamento rateale della sanzione pecuniaria*). — L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 1956 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1956 (*Liberazione del fideiussore per obbligazione futura*). — Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza

speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 467):

Presentato dall'on. Piro il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 13 novembre 1987, con parere della commissione II.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 26 novembre 1987.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 9, 16 giugno 1988; 7 luglio 1988; 25 luglio 1990; 19, 26 settembre 1990; 4 ottobre 1990 e approvato il 4 dicembre 1990, in un testo unificato con atti numeri 520 (VISCO ed altri), 627 (FIANDROTTI ed altri), 698 (TASSI ed altri) e 2798 (BODRATO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2565):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 20 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 25 settembre 1991; 2 ottobre 1991 e approvato il 23 gennaio 1992.

92G0210